

Revoca dell'autorizzazione alla istituzione di un'Azienda faunistico-venatoria nata per gestire la presenza di ungulati attraverso la conservazione, il ripristino ambientale e la gestione faunistico venatoria

T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna, Sez. II 11 giugno 2024, n. 420 - Di Benedetto, pres.; Bertagnolli, est. - Azienda Agricola Palazzo Prada s.r.l. (avv.ti Gualandi e Minotti) c. Regione Emilia-Romagna (avv.ti Lista e Mastragostino) ed a.

Caccia - Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria - Revoca dell'autorizzazione alla istituzione di un'Azienda faunistico-venatoria nata per gestire la presenza di ungulati attraverso la conservazione, il ripristino ambientale e la gestione faunistico venatoria.

(Omissis)

FATTO

L'Azienda Agricola "Palazzo Prada" ha ottenuto, nel 2012, l'autorizzazione alla istituzione di una Azienda Faunistico Venatoria (di seguito AFV), attività priva di fini di lucro nata per gestire la fitta presenza dei cinghiali nei 385 ettari di proprietà della stessa attraverso la conservazione, il ripristino ambientale e la gestione faunistico venatoria. Detta autorizzazione è stata rinnovata nel 2019.

Ciononostante, in data 3 maggio 2022, la Regione, dopo aver rappresentato che la Polizia locale della città metropolitana di Bologna aveva inoltrato una relazione circa le numerose violazioni rilevate nella gestione dell'AFV "Palazzo Prada", nonché nell'esercizio dell'attività venatoria negli anni compresi tra il 2016 e il 2021, con particolare riferimento agli ungulati, ha intimato alla odierna ricorrente di consegnare, in futuro, alla Polizia locale, ogni volta che siano richiesti, registri di caccia, permessi di caccia, schede biometriche e qualsiasi documento relativo all'attività venatoria. È stato contestualmente richiesto il deposito, in originale, entro dieci giorni, di tutti i registri relativi alla caccia contenenti le annotazioni delle ultime cinque stagioni venatorie, nonché di tutte le schede biometriche dei capi di ungulati abbattuti nello stesso periodo.

È stata, altresì, intimata la nomina di un nuovo incaricato della vigilanza.

La Regione ha, quindi, ricordato che, con nota P.G. n. 986708 del 25 ottobre 2021, la società era già stata diffidata una prima volta a non compiere irregolarità nella gestione degli ungulati, contestando all'azienda agricola che, ciononostante, non è stato completato il Piano del Cervo, sono stati superati i capi assegnati per il capriolo e non è stato per nulla attuato il piano di prelievo del daino.

Infine, nella comunicazione si dà atto che sono state rilevate delle operazioni non consentite dalla vigente normativa in materia di pastorazione.

L'azienda agricola non ha prodotto nulla di quanto richiesto e si è limitata ad inoltrare una nota dell'Associazione CISL – Terra viva, contestando le richieste.

Conseguentemente, il Responsabile del Settore Agricoltura, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna, Ambiti Bologna e Ferrara, ha comunicato, in data 27 giugno 2022, l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione alla gestione dell'AFV.

Sono seguite numerose interlocuzioni e richieste di accesso agli atti, nonché il deposito della documentazione originariamente richiesta da parte dell'azienda agricola.

In esito alla verifica del contenuto della documentazione depositata, la polizia locale della città metropolitana di Bologna ha elevato una pluralità di verbali di contestazione della violazione degli obblighi connessi alla corretta gestione dell'AFV. In particolare, è stata rilevata la violazione dell'art. 43, commi 8 e 9 della L.R. n. 8 del 1994 e dell'art. 4 della DGR n. 969/2002, per aver consentito ad un cacciatore di esercitare la caccia senza permesso, nonché la violazione dell'art. 56, commi 1 e 5 della L.R. n. 8 del 1994 e degli artt. 2, comma 1 e 14, comma 1, del Regolamento regionale n. 1/2008 per aver consentito ad altri quattordici cacciatori di esercitare la caccia di selezione senza averne l'abilitazione (per un totale di 115 violazioni). Altri verbali sono stati elevati per contestare la sottoscrizione di un permesso di caccia da parte dell'ex direttore, all'epoca già sollevato dalle funzioni e l'attività del medesimo, che è risultato aver accompagnato alla caccia di selezione dei cacciatori senza possederne i requisiti (per 14 violazioni).

Tutto ciò è stato contestato alla ricorrente nella nota del 6 marzo 2023, con la quale la Regione, "ad integrazione di quanto già riportato nella nota prot.20/07/2022.0648109.U", ha trasmesso una nuova comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione, per la trasgressione, in forma ripetuta, alle disposizioni nazionali e regionali in materia di esercizio venatorio, come previsto dall'art. 7 delle Direttive regionali di cui alla D.G.R. n. 969/2002.

In data 15 marzo e 28 marzo 2023, l'Azienda agricola sollecitava l'avocazione del procedimento da parte del superiore gerarchico rispetto alla struttura che ha avviato il procedimento di revoca, ma l'istanza è stata rigettata, non essendo stata

ravvisata un'inerzia legittimante l'intervento sostitutivo, dal momento che il procedimento risultava essere in corso. Successivamente, il procedimento avviato con il primo avviso è stato archiviato (con nota prot.18/04/2023.0376950.U), essendo stata prodotta la documentazione richiesta e avendo, l'azienda agricola, provveduto alla sostituzione del direttore, ferma restando la pendenza del secondo procedimento, ovvero quello avviato con la comunicazione del 6 marzo 2023.

Entrata in possesso, tramite ricorso all'accesso, dei verbali relativi alle contestazioni mosse, la odierna ricorrente ha, quindi, presentato le proprie osservazioni, che però, non sono state ritenute utili al fine di escludere la revoca dell'autorizzazione, che è stata disposta con determina dirigenziale del 28 giugno 2023 (prot. n. 14266), motivata *per relationem* con rinvio a quanto risultante dalla relazione istruttoria 28.6.2023.0626068.I. che, però, non era stata messa a disposizione della destinataria del provvedimento.

Ottenuta quest'ultima mediante esercizio dell'accesso agli atti amministrativi, la AFV interessata, ha impugnato la revoca dell'autorizzazione deducendo:

1. violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della D.G.R. 969/2002, dell'art. 56 della L.R. 8/1994 e degli artt. 2, comma 1 e 14, comma 1 del Regolamento regionale n. 1/2008, omessa e insufficiente motivazione, violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, imparzialità e giusto procedimento, nonché eccesso di potere per falso supposto di fatto e di diritto, carenza di istruttoria e arbitrarietà manifesta;

2. violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della D.G.R. 969/2002 e dei principi di imparzialità, buon andamento e ragionevolezza;

3. violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della D.G.R. 969/2002, lett. c) e dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981;

4. violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della D.G.R. 969/2002, lett. c) e del giusto procedimento.

La Regione si è costituita in giudizio, sostenendo l'infondatezza di quanto dedotto con il gravame.

Con ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente ha impugnato la deliberazione regionale n. 1289 del 26 luglio 2023 della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna, avente ad oggetto "Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria". Istituzione della zona di rifugio denominata "Palazzo Prada" in territorio di Bologna ai sensi dell'art. 22".

Atto inficiato, secondo quanto sostenuto in ricorso, da illegittimità derivata, conosciuto solo in quanto citato negli scritti dell'Amministrazione, con il quale è stato istituito il "rifugio Palazzo Prada" sulla proprietà della ricorrente: ciò allo scopo di impedire temporaneamente la caccia in tale territorio dopo la revoca dell'autorizzazione all'AFV.

Rispetto a tale ricorso per motivi aggiunti, la Regione ha eccepito, oltre alla tardività dello stesso, la carenza di interesse sopravvenuta rispetto a una pronuncia sulla legittimità del provvedimento con esso impugnato, in quanto trattasi di un provvedimento che ha cessato di essere efficace il 31 maggio 2024, data di chiusura della stagione venatoria.

In ogni caso, la Regione avrebbe riscontrato l'illegittimo esercizio della pasturazione sul territorio della già AFV (il che dimostrerebbe il perpetrarsi di comportamenti pericoli e vietati) e la presenza di una colonia di cinghiali che ha richiesto l'intervento di una battuta di caccia.

In vista dell'udienza pubblica tutte le parti hanno prodotto memorie e repliche.

All'udienza pubblica del 6 giugno 2024, la causa, su conforme richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Deve essere preliminarmente dato atto che, nonostante nell'epigrafe del ricorso si specifichi che l'azione è esercitata anche "contro i seguenti funzionari, ai sensi dell'art. 28 Cost.", nessuna domanda risarcitoria è dispiegata nel ricorso e nelle sue conclusioni, con la conseguenza che il Collegio ritiene possibile esimersi dal dichiarare l'inammissibilità dell'azione rivolta nei confronti delle due persone fisiche intimate, sulla quale, se fosse stata proposta, questo Tribunale avrebbe dovuto declinare la propria giurisdizione.

Ciò chiarito, si può passare all'esame del merito della controversia, dando conto di come la difesa di parte ricorrente si incentri principalmente sul fatto che, a fronte di irregolarità minime, "ben maggiore era stato l'impegno complessivo dell'AFV, rammentando che essa gestiva il territorio senza fini di lucro e nella massima sicurezza". Essa insiste, altresì, sul fatto che la ricorrente non avrebbe mai precluso la possibilità di accesso alla documentazione da parte delle autorità preposte, contestando solo la sussistenza dell'obbligo di consegnarla alle stesse al di fuori di un'ipotesi di sequestro. I controlli, inoltre, avrebbero dovuto essere tempestivi e non rimandati di anni. Infine, buona parte delle contestazioni riguarderebbero fatti imputabili ai cacciatori e alla persona del suo direttore e non anche all'AFV.

Essa indugia, peraltro, in numerose allusioni circa la volontà persecutoria dell'Amministrazione, che la difesa di quest'ultima ha chiesto vengano espunte.

Non si ravvisano, però, le condizioni per procedere in tal senso, in quanto, al di là dell'inappropriato riferimento alle ragguardevoli dimensioni dell'azienda e alla rilevanza imprenditoriale della stessa, nelle affermazioni riferite ai funzionari coinvolti non si rinvencono frasi e/o affermazioni che possano essere qualificate come ingiuriose né nei loro confronti, né nei confronti dell'istituzione.

Ciò chiarito, in via preliminare appare utile ricostruire il quadro delle competenze degli enti coinvolti nella gestione del patrimonio faunistico.

A seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 13 del 2015, alla Regione sono attribuite le funzioni di programmazione e pianificazione, mentre in capo alle Province e alla Città metropolitana di Bologna sono conservate le attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e le attività collegate all'attuazione dei Piani di controllo della fauna selvatica.

In esito all'attività di controllo, alla Regione risulta comunque riservata la funzione di intervenire in relazione alle conseguenze che l'irrogazione delle sanzioni può determinare sul piano amministrativo, e, in particolare, su quello autorizzatorio.

Tutto ciò premesso, la valutazione della fondatezza di quanto dedotto non può che prendere le mosse da una corretta ricostruzione delle contestazioni che sono state indirizzate all'AFV ricorrente. Esse sono riportate nei trentaquattro verbali cui fa riferimento la nota della Polizia locale della Città metropolitana di Bologna prot. 20/2/2023.0158882, richiamata nell'atto di revoca.

Quindici di tali verbali sono stati conosciuti dalla ricorrente solo a seguito di apposita istanza di accesso, in quanto notificati direttamente ai singoli cacciatori ritenuti responsabili, in un caso, di caccia senza permesso e, negli altri, di pratica di caccia di selezione in AFV privi della necessaria autorizzazione.

Dei diciannove verbali notificati direttamente all'AFV, quattordici riguardano le stesse contestazioni mosse ai cacciatori (ovvero l'aver consentito agli stessi di praticare la caccia di selezione senza la necessaria autorizzazione), uno riguarda la firma di un permesso giornaliero da parte dell'allora direttore Pirazzi, benché già rimosso dall'incarico e, infine, quattro imputano allo stesso Pirazzi "l'accompagnamento alla caccia di selezione senza i requisiti" nel periodo in cui era direttore dell'AFV.

La sussistenza delle suddette violazioni è contestata da parte ricorrente, secondo la quale non vi sarebbe stata caccia senza permesso, in quanto il permesso è stato rinvenuto nel relativo blocco: da qui la presunzione che il suo intestatario abbia esercitato la caccia non portando con sé il permesso.

I quattordici soggetti ritenuti non autorizzati alla caccia di selezione, invece, sarebbero stati legittimati all'esercizio della stessa, in quanto accompagnati da persona abilitata da più di tre anni e conoscitrice del territorio e in possesso di regolare prova di tiro, come chiaramente specificato nei permessi di caccia, e come, secondo la tesi della ricorrente, sarebbe consentito dall'art. 14, comma 1, del medesimo Regolamento regionale.

Né alcun effetto inficiante potrebbe avere l'apposizione della firma del precedente direttore accanto a quella del nuovo direttore.

Infine, l'aver il direttore Pirazzi accompagnato alcuni cacciatori pochi giorni prima della scadenza del triennio rilevante al fine del conseguimento del titolo di accompagnatore sarebbe una libera scelta dello stesso, imputabile esclusivamente al medesimo.

Quanto sostenuto da parte ricorrente non merita, però, positivo apprezzamento.

Ritenuto di poter prescindere dal soffermarsi sulla fondatezza della contestazione relativa al fatto che un cacciatore avrebbe esercitato la caccia senza avere con sé il proprio permesso, data l'irrelevanza della stessa rispetto alle numerose altre violazioni imputate all'AFV, l'interpretazione dell'art. 14 comma 1 del Regolamento regionale proposta nel ricorso non può essere condivisa.

Tale disposizione recita: *"nelle Aziende faunistico-venatorie, oltre ai cacciatori in possesso dell'abilitazione al prelievo della specie interessata rilasciata in ambito regionale o titolo equipollente possono accedere al prelievo, effettuato secondo le modalità definite nell'allegato tecnico al presente regolamento, altri cacciatori di selezione purché accompagnati ed in possesso di una attestazione di prova di tiro"*. I cacciatori ammessi a cacciare nell'AFV, oltre a quelli autorizzati in ambito regionale, sono, quindi, quelli comunque in possesso dell'autorizzazione come cacciatori di selezione non abilitati per la specie interessata, purché in possesso di una (loro personale, in ragione di quanto si specificherà di seguito) attestazione di prova di tiro e accompagnati da soggetto idoneo.

Ciò in linea con quanto previsto dall'art. 56 della L.R. n. 8 del 1994 (di cui la sopra esaminata norma regolamentare costituisce attuazione), secondo cui *"il prelievo selettivo degli ungulati e la caccia al cinghiale sono praticati da coloro che risultano in possesso di attestato di idoneità tecnica, previa partecipazione agli specifici corsi di formazione e aggiornamento ed esami finali di cui al regolamento regionale, concernente la gestione degli ungulati e caccia al cinghiale in Emilia-Romagna..."*.

La corretta ricostruzione del quadro normativo di riferimento consente, quindi, di escludere la dedotta violazione della specifica disciplina sostenuta nel ricorso.

In particolare, si rende necessario precisare, a tale proposito e con specifico riferimento al requisito dell'attestazione di prova di tiro, che, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, essa deve essere posseduta da ciascun cacciatore, in quanto la norma non lascia dubbi circa il fatto che, per l'esercizio della caccia di selezione degli ungulati ogni cacciatore deve essere provvisto di abilitazione specifica (e deve, dunque, essere un "selettore"), acquisita sulla base del percorso formativo definitivo a livello regionale oppure deve avere ottenuto la dichiarazione di equipollenza rispetto al percorso seguito in altra Regione. Se non ricorra nessuna di tali condizioni, può essere comunque ammesso alla caccia un "selettore", che sia, però, accompagnato da un soggetto abilitato da almeno tre anni. In ognuno di questi casi il cacciatore di selezione deve comunque dimostrare di essere in possesso dell'attestazione circa l'esito della prova di tiro e tutta la

documentazione relativa deve essere previamente esibita al momento dell'ingresso nell'azienda faunistico-venatoria. Le contestazioni mosse a tale proposito appaiono, dunque, prive di fondamento e il provvedimento adottato adeguatamente motivato, vista la numerosità e frequenza delle violazioni, reiterate nel tempo.

Ad analoghe conclusioni si deve addivenire anche con riferimento a quanto contestato in relazione all'accompagnamento e alla mancanza della legittimazione ad effettuarlo in capo all'ex Direttore dell'AFV. L'allegato tecnico posto in calce al regolamento regionale chiarisce, infatti, che *“l'accompagnamento deve essere effettuato da un cacciatore in possesso dell'abilitazione specifica per la specie interessata dal prelievo. L'accompagnatore deve essere stato ammesso al prelievo della specie interessata da almeno tre anni e non deve aver commesso errori gravi di abbattimento nelle due stagioni precedenti l'attività di accompagnamento”*. Ne deriva che, non essendo trascorso, per stessa ammissione di parte ricorrente, il suddetto triennio, il Direttore dell'AFV non poteva ritenersi legittimato all'accompagnamento.

Né può condividersi la tesi secondo cui tali violazioni sarebbero imputabili in proprio ai cacciatori e al direttore, dal momento che non può escludersi, in relazione a ciò, la responsabilità dell'AFV, ancorché *“in vigilando”*: all'AFV è, infatti, specificamente attribuita la competenza a garantire il rispetto della normativa nel territorio di competenza. Anzi, la commistione tra soggetto che avrebbe dovuto controllare (il direttore) e soggetto che ha commesso la violazione appare particolarmente grave.

Dunque, la ricorrente, sanzionata per le ripetute violazioni dell'art. 7 lettera c) della D.G.R., deve essere ritenuta responsabile di ciò, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, le condotte contestate indicano la violazione delle disposizioni ivi richiamate, ovvero dell'art. 56 della L.R. n. 8 del 1994 e dell'art. 2, comma 1, della L.R. n. 1 del 2008. La prima delle norme ora ricordate pone le condizioni per l'esercizio del prelievo selettivo, mentre la seconda individua le figure preposte alla gestione faunistico-venatoria: con riferimento ad entrambe l'AFV aveva l'onere di garantire il rispetto delle stesse, verificando la legittimazione dei cacciatori all'esercizio dell'attività venatoria.

Non può essere condivisa, infatti, la tesi di parte ricorrente secondo cui la revoca potrebbe derivare dalla sola violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, essendo primario il compito implicitamente attribuito alla AFV di garantire per la conduzione della caccia nel pieno rispetto della normativa vigente. Compito che appare plasticamente tradito nel caso in cui l'AFV consenta l'esercizio della caccia sul proprio territorio a soggetti a ciò non abilitati, accompagnati da soggetti a ciò non autorizzati.

E che la sorveglianza rientri tra le competenze dell'AFV è confermato dalla previsione dell'art. 1 della D.G.R. n. 969/2002 e dal successivo art. 5, lett. a), che espressamente impongono il dovere di *“segnalare...le modalità attraverso le quali si impegna ad assicurare la vigilanza”*, nonché dallo stesso art. 14 del Regolamento già citato.

Risulta, peraltro, inconferente, al fine di escludere la sussistenza di reiterate violazioni, il richiamo alla corretta ottemperanza degli obblighi connessi all'esibizione della documentazione richiesta da parte della competente autorità regionale, in quanto non è la violazione di quest'ultimi ad essere posta alla base del provvedimento di revoca. Presupposti del rito dell'atto legittimante, infatti, sono le gravi violazioni riscontrate proprio, come già più sopra specificato, nell'assolvere all'obbligo di garantire che l'esercizio della caccia avvenga, entro i confini dell'AFV, nel pieno rispetto della legge e, dunque, *in primis*, da parte di soggetti a ciò legittimati.

Del tutto irrilevante è, altresì, che gran parte delle trasgressioni siano state commesse prima del rinnovo dell'autorizzazione nel 2019. In assenza della specifica previsione di tempistiche per l'esercizio dell'attività di controllo, deve ritenersi operante unicamente il termine di prescrizione quinquennale per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni a partire dalla commissione del fatto illecito: termine che risulta essere rispettato nella fattispecie.

Così respinta la prima censura, anche la seconda non merita positivo apprezzamento, in quanto non si ravvisa la dedotta violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza.

Il più volte citato art. 7 della D.G.R., non fa alcun riferimento alla gravità che dovrebbe connotare le infrazioni, ma si limita a correlare la revoca alla *“reiterazione”* delle violazioni: reiterazione che è ravvisabile, nel caso di specie, non solo analizzando lo stesso schema riportato a pag. 23 del ricorso, che evidenzia come i singoli verbali si riferiscano a plurime violazioni reiterate nel tempo, ma anche tenuto conto che plurime violazioni sono state contestate alla ricorrente in tempi diversi.

Con nota prot. 25/10/2021.0986708.U è intervenuta, infatti, una prima diffida a non reiterare gli illeciti amministrativi in materia di gestione ungulati, oggetto di specifici verbali di accertamento e contestazione ex L. n. 689/1981, elevati dalla Polizia Locale della Città Metropolitana di Bologna. Una seconda diffida è intervenuta con nota prot.03/05/2022.0429918.U, nella quale non si è solo richiesta la produzione di documentazione per il controllo, ma l'AFV è stata invitata a *“provvedere alla nomina del preposto alla vigilanza, ad attuare correttamente il piano di gestione ungulati e a non esercitare attività venatoria nei terreni soggetti a pastorazione artificiale e nella adiacente fascia perimetrale di 500 metri, i cui illeciti amministrativi sono stati anch'essi oggetto di specifici verbali di accertamento e contestazione ex L. n. 689/1981, elevati dalla Polizia Locale della Città Metropolitana di Bologna.”*

Si può, dunque, ravvisare la reiterazione delle violazioni contestate in più occasioni alla odierna ricorrente, non essendo richiesto, a tal fine, che la recidiva sia *“specificata”* ovvero riguardi sempre lo stesso tipo di violazione.

Né appare convincente la terza censura, nella quale si sostiene che la revoca sarebbe potuta intervenire solo a seguito della definitività degli accertamenti della violazione, preclusa, nel caso di specie, dalla avvenuta contestazione dei verbali

elevati dalla polizia locale della Città metropolitana. Non sarebbe, dunque, ravvisabile, secondo la tesi di parte ricorrente, la definitività che conseguirebbe esclusivamente dall'adozione dell'ordinanza ingiunzione che impone il pagamento delle sanzioni amministrative ex art. 18 della legge n. 689 del 1981.

Invero, parte ricorrente ha documentato come, con sentenza n. 1963/2023, il Tribunale di Bologna abbia accolto il ricorso proposto avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2/2023, escludendo la illegittimità della mancata produzione in originale del registro relativo all'attività svolta nella stagione 2017-2018 nella AFV Palazzo Prada contestata con tale atto: comportamento che, però, non è stato valutato ai fini dell'adozione dell'avversata revoca.

Ciò chiarito, il Collegio non ravvisa, a tale proposito, ragione alcuna di discostarsi dalle conclusioni cui è addivenuto il Consiglio di Stato, che, nella sentenza n. 1242/2022, ha chiarito come sussista autonomia tra valutazione penale di un comportamento e valutazione amministrativa, puntualizzando che la revoca dell'autorizzazione non richiede un giudizio penale di colpevolezza, "e cioè un accertamento definito con sentenza, stante l'ampia discrezionalità dell'Amministrazione in materia e la rilevanza delle esigenze di tutela".

Infine, anche quanto dedotto nella quarta censura non ha rilievo inficiante, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso da parte ricorrente, secondo cui "nei verbali è indicata la violazione di altre norme, come ad esempio l'art. 43, commi 8 e 9 L.R. n. 8/1994; l'art. 14, comma 2, del R.R. n. 1/2008; la determina dirigenziale n. 83/2016 della Città Metropolitana di Bologna.", le violazioni contestate appaiono puntualmente desumibili, come dimostrato dal fatto che parte ricorrente non ha avuto difficoltà ad articolare la propria difesa in relazione alla loro applicazione.

Non può trovare accoglimento nemmeno il ricorso per motivi aggiunti, volto ad ottenere la caducazione della deliberazione con cui la Giunta regionale n. 1289 del 26 luglio 2023, in seguito alla revoca dell'autorizzazione di Azienda Faunistica Venatoria all'Azienda ricorrente, ha disposto, sul territorio della medesima, l'istituzione di una Zona di Rifugio, ai sensi dell'art. 22 della l.r. n. 8 del 1994 e ss.mm., impedendo così l'esercizio della caccia per tutta la stagione venatoria 2023/2024.

Rispetto a tale impugnazione, la Regione ha eccepito sia la tardività nella proposizione del gravame, che la sua improcedibilità, dal momento che la stagione venatoria si è conclusa il 31 maggio 2024.

Si può, però, prescindere dall'esame di dette eccezioni, in ragione della palese infondatezza del ricorso, il cui accoglimento deve ritenersi precluso in ragione di tutto quanto sin qui rappresentato al fine di escludere l'illegittimità dell'atto presupposto, ovvero la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'AFV.

Poiché la delibera della Giunta regionale n.969/2002, al paragrafo 1, penultimo capoverso, prevede che "Le Aziende venatorie la cui autorizzazione è stata revocata, vengono costituite in Zone di rifugio di cui all'art. 22 della L.R. 8/1994 e successive modifiche", l'esclusione dell'illegittimità della revoca dell'autorizzazione non può che escludere la dedotta illegittimità derivata dell'atto consequenziale impugnato con ricorso per motivi aggiunti, sussistendo un automatismo di legge che esclude ogni discrezionalità dell'Amministrazione.

Così respinto il ricorso e i successivi motivi aggiunti, le spese del giudizio non possono che seguire l'ordinaria regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore dell'Amministrazione, in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)